



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011133 - 14/12/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/af

Roma, 13 DIC 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di MILANO
Corso Europa, 11
20122 MILANO (MI)**

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 267-2010 – certificato iscrizione – forma.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di parere del 26 ottobre 2010 con la quale si chiede se può essere rilasciato agli iscritti un attestato di iscrizione sotto una caratteristica forma che lo renda idoneo ad essere incorniciato ed appeso, si osserva quanto segue.

Il certificato "è il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di pubbliche funzioni". (art. 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 T. U. sulla documentazione amministrativa).

Con particolare riguardo al profilo della validità temporale, l'articolo 41, comma 1 dello stesso decreto precisa: "i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore".

Sull'argomento si richiama, inoltre, l'articolo 12 del D. lgs. n. 139/2005 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine la potestà di rilascio dei certificati ed in genere la funzione di attestazione in ordine ai dati dell'albo.

E', pertanto, nella discrezionalità del Consiglio dell'Ordine scegliere sotto quale forma rilasciare i certificati e decidere, eventualmente, di attestare la qualità di iscritto in un documento avente caratteristiche formali particolari, quali ad esempio una pergamena.

Ferma restando in materia la piena autonomia dell'Ordine si raccomanda, tuttavia, di tenere presente che qualunque tipo di attestato di iscrizione si scelga di rilasciare al richiedente, esso avrà sempre per oggetto uno status suscettibile di modificazione.

Al fine, dunque, di tutelare l'affidamento dei terzi e garantire una corretta forma di pubblicità del dato dell'iscrizione, si raccomanda di indicare le date di rilascio e di scadenza, dandone opportuno rilievo all'interno del documento.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione